

**PARERE LEGALE IN MATERIA DI INQUADRAMENTO AZIENDALE A FINI
PREVIDENZIALI**

A far data dal ... la ditta XXX ha esercitato l'attività di "Commercio all'ingrosso e al minuto di materiale per l'edilizia, l'agricoltura e l'industria" e con tale didascalia è stata inquadrata dall'Inps a fini previdenziali.

Successivamente, con il verbale di ispezione del ... gli Ispettori dell'Inps contestarono alla ditta di aver versato i contributi su retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL della categoria commercio, categoria nella quale la ditta era stata inquadrata a fini previdenziali. Nessuna questione venne sollevata dagli Ispettori in merito all'inquadramento - che era e rimase il settore commercio - né la ditta in questione ebbe nulla da eccepire al riguardo.

Giova precisare che le violazioni contestate dagli Ispettori col verbale del ... vennero dalla ditta tutte accettate e riconosciute; lo dimostra il fatto che la stessa ha presentato domanda di condono al fine di sanare il debito contributivo.

In data ... la ditta XXXX, a seguito di un sopralluogo dell'Inail, chiedeva all'Inps di venire inquadrata nel ramo industria e simultaneamente provvedeva a ricalcolare i contributi già versati con le aliquote del settore industriale nonché a recuperare gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali asseritamene spettanti.

Da ultimo, col verbale d'ispezione del ... gli Ispettori dell'Inps accertavano che l'attività esercitata dalla ditta opponente era e rimaneva quella di "commercio materiale da costruzione".

Gli Ispettori, nella loro relazione del ... , confermavano l'inquadramento originario, senza che nessuna variazione fosse mai intervenuta. Venivano di conseguenza nuovamente quantificati i contributi dovuti per il settore commercio e

recuperati i contributi sulle somme dovute a titolo di 14ma mensilità.

Occorre rilevare che nessuna variazione di inquadramento è mai intervenuta con riguardo alla ditta ricorrente e che l'accertamento condotto dagli Ispettori il ... conduce univocamente a confermare quanto già precedentemente accertato in data ... , non essendo stata riscontrata alcuna modifica nelle attività aziendali; né la XXXX nulla dice al riguardo, limitandosi ad invocare l'accertamento condotto dall'Inail.

In proposito si rileva che nessuna rilevanza può avere quanto accertato e dichiarato dall'Inail, giacchè deve farsi applicazione dell'art. 49 l. 88/89, a norma del quale l'inquadramento effettuato dall'Inps in uno dei settori previsti dalla norma citata ha efficacia *erga omnes*, essendo mirato proprio a dare certezza al sistema di classificazione previdenziale dei datori di lavoro e ad abolire la eventuale pluralità di competenze e di inquadramenti (Cass. SS.UU.4837/1994).

Si segnala quanto stabilito in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.5419/1996: *«La descritta situazione giuridica è mutata con l'entrata in vigore della l. 9 marzo 1989 n. 88, il cui art. 49 prevede specificamente che «la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali», configurando in tal modo l'emanazione di un atto tipico destinato a produrre effetti non limitati all'ordinamento interno dell'Inps e alla determinazione dei suoi crediti, ma valido erga omnes nell'intero ordinamento previdenziale e assistenziale»* (cfr. Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837, id., 1994, I, 1682).

Poiché la classificazione dettata dall'art. 49 ha effetto «a tutti i fini previdenziali ed assistenziali», tale inquadramento deve avere rilievo su tutti gli aspetti della materia (regime previdenziale applicabile, aliquote contributive,

facilitazioni, ecc), facendo stato, oltre che nei confronti dell'Inps, nei confronti di ogni altro Ente.

Luogo e data

AVV.